

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1665 e 1665-bis-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE BUIZZA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1961
(V. Stampati nn. 2770 e 2770-bis)*

**presentato dal Ministro del Tesoro
di concerto col Ministro del Bilancio**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 LUGLIO 1961

Comunicata alla Presidenza il 19 settembre 1961

**Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962**

INDICE

PREMESSA	Pag.	3
PARTE I — Analisi delle spese effettive	»	4
PARTE II — Analisi del bilancio dell'A.N.A.S.	»	17
PARTE III — Esame della spesa	»	21
DISEGNO DI LEGGE	»	30

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1961-62, distribuito al Senato nel testo governativo con lo stampato n. 1665, è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1961, con alcuni emendamenti contenuti nello stampato n. 1665-bis, i quali non hanno però modificato l'importo globale della spesa prevista. Si tratta di emendamenti che hanno sottratto somme da alcuni capitoli, per aumentarne

altri di pari somme, cosicchè, il risultato definitivo, della spesa presunta, è rimasto inalterato.

1. — Seguendo lo schema adottato dalla relazione governativa al disegno di legge, nella seguente tabella A, le spese effettive sono riassunte in sette paragrafi con i relativi importi, proposti dal Ministero, nella prima colonna, e, approvati dalla Camera dei deputati, nella seconda colonna.

SPESE EFFETTIVE

previste per l'esercizio 1961-62 (in milioni di lire)

	Proposte	Approvate
a) Oneri di carattere generale per il personale e per i servizi	27.772,2	27.832,2
b) Manutenzione ordinaria di opere esistenti	6.600,—	6.540,—
c) Opere di carattere straordinario a pagamento immediato, concorsi e sussidi in una unica soluzione	35.735,—	35.735,—
d) Opere varie di carattere straordinario autorizzate da leggi particolari.	128.000,—	128.000,—
e) Nuovi limiti di impegno per opere e contributi a pagamento differito	3.865,—	3.865,—
f) Annualità impegnate in base a limiti di impegno concessi in esercizi precedenti	82.692,1	82.692,1
g) Movimento capitali	0,2	0,2
Totale	284.664,5	284.664,5
Spese effettive previste nell'esercizio precedente	268.935,8	268.935,8
Incremento nella spesa prevista per l'esercizio 1961-62	15.728,7	15.728,7

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questo incremento è da ripartire come segue (in milioni di lire):

spese effettive ordinarie	1.147,6
spese effettive straordinarie	15.581,1
	<hr/>
ritornano	15.728,7
	<hr/> <hr/>

2. — In sostanza la Camera dei deputati ha aumentato di 60 milioni di lire il capitolo 17 del bilancio (Compenso per lavoro straordinario al personale salariato) ed ha diminuito di 60 milioni di lire il capitolo 62 del bilancio (Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti — Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e polizia dei porti) trasportando i 60 milioni in giuoco, dal paragrafo b) al paragrafo a) della tabella A.

L'altro emendamento adottato dalla Camera dei deputati, sta nell'aver aumentato di 16 milioni di lire il capitolo 41 (Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la segreteria) togliendo pari somma al capitolo 44 (spese per partecipare ad Enti nazionali ed internazionali che svolgono attività aventi attinenza con quella dei lavori pubblici eccetera) effettuando lo spostamento nell'interno del paragrafo a) della tabella A.

3. — Se si tiene conto che, in dipendenza di provvedimenti legislativi tutt'ora in corso, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono stati accantonati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro, milioni 32.386,1, le spese previste per l'esercizio 1961-62 di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici saliranno, in definitiva, a milioni di lire 284.664,5 + 32.386,1 = 317.050,6 pari al 7,34 per cento della spesa prevista e iscritta nel bilancio dello Stato per l'esercizio 1961-62.

Nè va dimenticato, anche se non è possibile avere le quote assegnate a ciascuno dei due Ministeri, che nello stato di previsione del Ministero del tesoro è iscritto un fondo indiviso tra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dei trasporti per l'esecuzione di opere pubbliche nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia-Giulia da ripartire tra i due Ministeri.

PARTE I.

ANALISI DELLE SPESE EFFETTIVE

4. — La spesa per il personale (fissa e obbligatoria) si può riassumere come segue (in milioni di lire):

<i>Spese generali in gestione all'Amministrazione Centrale</i>	
Gabinetto e Segreterie particolari	49,2
Personale di ruolo e dei ruoli aggiunti	16.594,1
id. delle nuove costruzioni ferroviarie	131,3
id. del soppresso Ministero Africa Italiana	49,1
id. non di ruolo	312,7
id. salariati non di ruolo	3.058,2
Altre spese di personale	357,2
	<hr/>
	20.551,8
Spese generali relative agli uffici tecnico-amministrativi decentrati	1.032,9
	<hr/>
	21.584,7
Debito vitalizio e trattamenti similari	3.025,0
	<hr/>
Spesa totale per il personale	24.609,7
	<hr/> <hr/>

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La spesa per i servizi risulta dall'ammon-tare delle spese diverse come: spese telegra-foniche, per liti, per fitti e canoni, per ac-quisto e manutenzione di autoveicoli, per il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, per strumenti geodetici, topografici e macchine d'ufficio, per l'acquisto di pubblicazioni, per partecipare ad enti nazionali e internaziona-li, per il funzionamento dell'officina mecca-nica di precisione di Strà, per i rilievi e la preparazione e lo studio di progetti, spese per il controllo delle derivazioni delle acque pubbliche, eccetera eccetera, previste in com-plexivi milioni di lire 1.462,— e da altri 375 milioni di lire di spesa prevista per il fun-zionamento degli uffici, delle segreterie e dei comitati tecnici degli uffici tecnico-ammini-strativi decentrati; si ha cioè per i servizi una previsione di spesa di milioni di lire 1462,— e di altri 375 milioni di lire di spe-sa, prevista per il funzionamento degli uf-fici e delle foresterie e dei comitati tecnici de-gli uffici tecnico-amministrativi decentrati.

Si ha cioè per i servizi una previsione di spesa di milioni di lire:

1.462,—
+ 375,—
<hr style="width: 100%;"/>
1.837,—
<hr style="width: 100%;"/>

5. — La spesa effettiva ordinaria, previ-sta, è quindi di milioni di lire:

per il personale	24.609,7	+
per i servizi	1.837,—	=
	<hr style="width: 100%;"/>	
	26.446,7	
	<hr style="width: 100%;"/>	

6. — La spesa effettiva straordinaria può essere riassunta come segue:

In gestione all'Amministrazione centrale: per compensi a professionisti privati, a inge-gneri e architetti dipendenti dall'Amministra-zione dello Stato, delle Provincie e dei Co-muni per la compilazione di progetti, la di-rezione e l'assistenza dei lavori, per la com-pilazione dei piani territoriali, per la compi-lazione dei piani di ricostruzione degli abi-tati danneggiati dalla guerra, per impreviste ed eventuali, per la esecuzione di opere pub-bliche eccetera — milioni di lire 1.235,— dei

quali, mille milioni di lire sono previsti per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per la educazione stradale e (1) la propaganda per la preven-zione degli incidenti stradali, nonchè per la assistenza e la previdenza della polizia stra-dale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'articolo 137 del vigente Codice della cir-colazione stradale.

In gestione agli uffici tecnico-amministra-tivi decentrati per compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza dei lavori nei limiti dell'arti-colo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16 e successive modifica-zioni, è ripartita tra il Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle Opere pubbli-che di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma e i Provveditorati regionali di Tren-to, Trieste, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Roma, L'Aquila, Napoli, Bari, Catanzaro, Cagliari, una spesa complessiva di milioni di lire 150,5.

Onde per la spesa effettiva straordinaria è prevista una somma pari a milioni di lire

1.235,—	+
+ 150,5	=
	<hr style="width: 100%;"/>
1.385,5	
	<hr style="width: 100%;"/>

7. — Cossicché, riassumendo, la spesa effet-tiva per il personale e per i servizi risulta di:

	milioni di lire
spesa effettiva ordinaria	26.446,7
id id straordinaria	1.385,5
	<hr style="width: 100%;"/>
	27.832,2
	<hr style="width: 100%;"/>

come è segnata nella seconda colonna del paragrafo a) della Tabella A.

8. — La spesa per manutenzione ordina-ria di opere esistenti è prevista come segue:

(1) In questa e sta il disegno di legge presentato dal Ministero, portante il n. 2770-bis della Camera dei deputati.

In gestione all'Amministrazione Centrale:

Opere marittime — spesa per la manutenzione, riparazione e illuminazione dei porti — per la manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica amministrativa e di polizia dei porti, come è stata emendata dalla Camera dei deputati - milioni di lire 2.770,—

Opere idrauliche:

Manutenzione e riparazione delle vie navigabili ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle medesime — spese per il servizio di piena per le vie navigabili — milioni di lire 200,—

Spese per il servizio idrografico e fluviale in milioni di lire 80,—

3.050,—

In gestione agli Uffici tecnico-amministrativi decentrati:

Magistrato delle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia 800,—

Magistrato del Po (Parma) 635,—

Provveditorati regionali alle OO.PP. di:

Trento	25,—
Trieste	10,—
Milano	135,—
Torino	60,—
Genova	150,—
Bologna	205,—
Firenze	125,—
Ancona	90,—
Perugia	65,—
Roma	450,—
L'Aquila	55,—
Napoli	285,—
Bari	100,—
Potenza	25,—
Catanzaro	110,—
Palermo	95,—
Cagliari	70,—

3.490,—

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onde la spesa per la manutenzione ordinaria di opere esistenti risulta di:

In gestione:	milioni di lire
all'Amministrazione centrale	3.050, —
agli uffici tecnico-amministrativi decentrati	3.490, —
	<u>6.540, —</u>

come emendata dalla Camera dei deputati e come segnata nella tabella A paragrafo b).

9. — Analizzando il paragrafo c) della tabella A si terrà conto di riunire in gruppi le spese previste dagli articoli 2, 3, 4 e 7 del disegno di legge, allo scopo di fornire gli elementi espliciti, per la discussione generale e per articoli, di esso disegno di legge.

10. — La spesa per le Opere di carattere straordinario a pagamento immediato, concorsi e sussidi in una unica soluzione si riassume come segue, in milioni di lire:

In gestione all'Amministrazione centrale

Concorsi e sussidi dello Stato per opere stradali	55, —
Costruzioni a cura dello Stato di opere portuali e di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti - Difese di spiagge - Concorsi e sussidi ad Enti locali	1.970, —
Recuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori ed escavazioni marittime anche nell'interesse di enti e di privati	295, —
Opere idrauliche e vie navigabili: lavori a cura dello Stato - Concorsi e sussidi	640, —
Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche: lavori a cura dello Stato - Concorsi e sussidi (legge 28 gennaio 1960, n. 31)	295, —
Spese per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	1.800, —
Spese relative al pronto soccorso in caso di pubbliche calamità	1.480, —
	<u>6.535, —</u>

In gestione agli Uffici tecnico-amministrativi decentrati:

Magistrato alle acque e Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia	171, —
Magistrato per il Po (Parma)	305, —
Provveditorati regionali alle OO.PP. di:	
Trieste	243, —
Trento	265,5
Milano	549, —
Torino	621, —
Genova	333, —
Bologna	400,5
Firenze	420,5
Ancona	195, —
Perugia	195, —

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Roma	2.215,—
L'Aquila	395,—
Napoli	760,—
Bari	325,—
Potenza	615,—
Catanzaro	740,—
Palermo	885,—
Cagliari	1.546,5
	————— 11.180,—
	————— 17.715,—
	=====

11. — La spesa di 17.715,— milioni di lire è quella prevista dall'articolo 2 del disegno di legge ed è così ridotta, in confronto alla somma inscritta nel testo originario del disegno di legge, per l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, che ha ri-

dotto di 70 milioni di lire il capitolo 170, portandolo da milioni 640,5 a milioni 570,5.

12. — La spesa in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni e integrazioni) si riassume, come segue, in milioni di lire:

In gestione all'Amministrazione centrale

860,—

In gestione agli Uffici tecnico-amministrativi decentrati:

Magistrato alle acque e Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia	274,5
Provveditorati regionali alle OO.PP. di:	
Trento	63,—
Trieste	58,5
Milano	460,—
Torino	652,5
Genova	342,—
Bologna	1.345,5
Firenze	799,—
Ancona	490,—
Perugia	105,—
Roma	950,—
L'Aquila	1.180,—
Napoli	3.100,—
Bari	620,—
Potenza	320,—
Catanzaro	380,—
Palermo	1.150,—
Cagliari	370,—
	————— 12.660,—
	————— 13.520,—
	=====

ed è questa la spesa alla quale si riferisce l'articolo 3 del disegno di legge.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13. — Concorre a formare la somma del paragrafo *c*) della tabella A, il concorso dello Stato nella *costruzione di nuove chiese* (legge 18 dicembre 1952, n. 2522) che è prevista nella somma di milioni di lire 2.500, —. Tale somma forma oggetto dell'articolo 4 del disegno di legge.

14. — Ultimo parziale addendo della somma segnata al paragrafo *c*) della tabella A

è l'importo della spesa per il *completamento di opere di pubblica utilità* in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 624 e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola, prevista nella somma di milioni di lire 2.000, —. Questa somma forma oggetto dell'articolo 7 del disegno di legge.

15. — Riassumendo:

con la somma inscritta nell'articolo 2 del disegno di legge (in milioni di lire)	17.715, —
con la somma inscritta nell'articolo 3 del disegno di legge (in milioni di lire)	13.520, —
con la somma inscritta nell'articolo 4 del disegno di legge (in milioni di lire)	2.500, —
con la somma inscritta nell'articolo 7 del disegno di legge (in milioni di lire)	2.000, —
delle quali si sono dati i dettagli nei precedenti paragrafi 10, 12, 13 e 14 della presente relazione si ricompono (in milioni di lire)	35.735, —

la somma inscritta nella seconda colonna del paragrafo *c*) della tabella A.

16. — La spesa per *opere varie di carattere straordinario autorizzate da leggi particolari* (paragrafo *d*) della tabella A) si riassume come segue (in milioni di lire):

Disposizioni integrative alla legge 10 agosto 1950, n. 647, per le zone depresse dell'Italia centrale e settentrionale (legge 15 luglio 1954, n. 543)	15.000, —
Integrazioni alle leggi nn. 647 e 543, succitate, concernenti opere straordinarie nelle zone depresse (legge 29 luglio 1957, n. 635)	8.500, —
Sistemazione dei fiumi e torrenti (legge 9 agosto 1954, n. 638)	10.000, —
Provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e ter- remoti verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 di- cembre 1959 (legge 28 gennaio 1960, n. 31)	3.000, —
Costruzione di autostrade e strade statali (legge 21 maggio 1955, n. 463)	12.000, —

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Classificazione e sistemazione delle strade di uso pubblico (legge 12 febbraio 1958, n. 126)	26.000,—
Sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza (legge 13 agosto 1959, n. 904)	24.500,—
Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali (legge 16 settembre 1960, n. 1014)	3.600,—
Danni per i terremoti dal 3 ottobre 1943 al 31 dicembre 1957 (legge 27 febbraio 1958, n. 141)	400,—
Provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto di Roccamonfina e dintorni (legge 30 maggio 1960, n. 538)	1.000,—
Autorizzazione di spesa per il proseguimento ed il completamento degli impianti ferroviari di Savona per la costruzione della ferrovia Paola-Cosenza (legge 28 luglio 1960, n. 851)	3.500,—
Completamento dei lavori previsti per la circonvallazione ferroviaria di Palermo (legge 9 agosto 1960, n. 868)	1.200,—
Salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia (legge 31 marzo 1956, n. 294)	300,—
Provvedimenti per il territorio e la città di Assisi (legge 9 ottobre 1957, n. 976)	200,—
Eliminazione delle abitazioni malsane (legge 9 agosto 1954, n. 640)	15.000,—
Risanamento dei « Sassi » di Matera (legge 21 marzo 1958, n. 299)	300,—
Costruzione degli edifici giudiziari di Roma, Bari e Napoli (legge 25 aprile 1957, n. 309)	2.000,—
Autorizzazione di spesa per il completamento dei palazzi degli Uffici finanziari di Torino e Udine (legge 11 ottobre 1960, n. 1243)	200,—
Sistemazione delle cliniche universitarie (legge 1° agosto 1957, n. 743)	1.100,—
Caserme per la Guardia di finanza (legge 1° novembre 1957, n. 1058)	200,—
	<hr/>
TOTALE	128.000,—
	<hr/> <hr/>

17. — Può interessare conoscere la ripartizione fatta tra i vari settori dell'Amministrazione dei lavori pubblici delle somme sopra riportate.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per le zone depresse dell'Italia centrale e settentrionale si ha il seguente specchio (in milioni di lire):

Provveditorati regionali OO. PP.	Legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive integrazioni	Legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive integrazioni
Venezia	3.694,9	720,6
Trento	119,2	200,—
Trieste	492,2	399,4
Milano	414,—	725,—
Torino	1.513,2	770,—
Genova	552,1	875,—
Bologna	1.010,7	880,—
Firenze	2.849,7	2.200,—
Ancona	873,3	470,—
Perugia	373,5	450,—
Roma	2.600,8	810,—
In gestione agli Uffici decentrati	14.493,6	8.500,—
In gestione all'Amministrazione centrale	506,4	—
Totale	15.000,—	8.500,—

18. — Così Pottavo, dei dodici stanziamenti annuali, autorizzati dalla legge sulla *sistemazione dei fiumi e torrenti* (legge 9 agosto 1954, n. 538) è stato ripartito come segue in milioni di lire:

In gestione:

All'Amministrazione centrale	500,—
Agli Uffici tecnico-amministrativi decentrati, al Magistrato delle acque e Provveditorato regionale per le Opere Pubbliche di Venezia	2.700,—
Al Magistrato per il Po (Parma)	3.800,—
Al Provveditorato regionale delle Opere pubbliche di Napoli	500,—
Al Provveditorato regionale delle Opere pubbliche di Catanzaro	2.000,—
Al Provveditorato regionale delle Opere pubbliche di Palermo	500,—
	<u>9.500,—</u>
	<u>10.000,—</u>

19. — L'ultimo dei tre stanziamenti annuali autorizzati dalla legge 28 gennaio 1960 n. 31, che reca *provvedimenti in dipendenza delle alluvioni, mareggiate, terremoti verificatisi dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959* è così ripartito, in milioni di lire:

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In gestione:

All'Amministrazione centrale		350,—
Agli Uffici tecnico-amministrativi decentrati, al Magistrato alle acque e Provveditorato regio- nale per le Opere pubbliche di Venezia	60,—	
Ai Provveditorati regionali alle Opere pubbliche di:		
Torino	35,—	
Genova	45,—	
Bologna	120,—	
Firenze	150,—	
Ancona	1.490,—	
Roma	40,—	
Napoli	150,—	
Bari	80,—	
Cagliari	480,—	
	—————	2.650,—
		—————
		3.000,—
		=====

20. — Dalle impostazioni di bilancio, riguardanti le *opere stradali* e quindi la *viabilità*, si rileva che sono assegnate in gestione all'Amministrazione centrale le seguenti somme, in milioni di lire:

per costruzione di autostrade e strade statali a cura dell'A.N.A.S.	12.000,—
per contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni provinciali per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali	26.000,—
per lavori a cura dell'A.N.A.S. per la costruzione e l'esercizio in concessione delle autostrade: Bologna-Pescara, Palermo-Catania e Messina-Catania	4.500,—
per i lavori a cura dell'A.N.A.S. per l'attuazione del programma di sistemazione, miglioramento e aggiornamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione	20.000,—
per contributi alle Amministrazioni provinciali a titolo di concorso nelle spese di manutenzione delle strade comunali e di bonifica classificate tra le provinciali	3.600,—
	—————
	66.100,—
	=====

21. — L'aliquota dell'ultimo dei cinque stanziamenti annuali autorizzati con la legge 27 febbraio 1958, n. 141, a copertura dei danni accertati causati dai terremoti dal 3 ottobre 1943 al 31 dicembre 1957 è così ripartita tra gli uffici tecnico-amministrativi decentrati; in milioni di lire:

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Provveditorato regionale delle Opere pubbliche di:

Bologna	84,—
Ancona	2,—
Perugia	1,—
Roma	3,—
L'Aquila	250,—
Bari	6,—
Palermo	54,—

400,—

e per il terremoto di Roccamonfina e dintorni, al Provveditorato regionale delle Opere pubbliche di Napoli

1.000,—

1.400,—

22. — Per quanto si riferisce alle nuove costruzioni ferroviarie sono in gestione all'Amministrazione centrale, in milioni di lire:

il secondo dei cinque stanziamenti annuali autorizzati per il proseguimento e il completamento degli impianti ferroviari di Savona e per la costruzione della ferrovia Paola - Cosenza

3.500,—

e il secondo dei quattro stanziamenti annuali autorizzati dalla legge 9 agosto 1960, n. 868 per il completamento dei lavori per la circonvallazione di Palermo

1.200,—

4.700,—

23. — Le somme che si riferiscono a provvedimenti di salvaguardia del *carattere storico e monumentale* di località interessanti, sono assegnate, in milioni di lire:

al Magistrato delle acque e Provveditorato regionale alle Opere pubbliche di Venezia per la città di Venezia

300,—

al Provveditorato regionale alle Opere pubbliche di Perugia per la città di Assisi

200,—

500,—

24. — Sono inoltre in gestione:

All'Amministrazione centrale le seguenti somme, in milioni di lire:

Provvedimenti per la eliminazione delle case malsane - somma rimasta di inscrivere

15.000,—

Ultimo dei cinque stanziamenti annuali autorizzati per la costruzione di edifici giudiziari di Roma, Napoli, Bari

2.000,—

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ultimo dei cinque stanziamenti annuali autorizzati per contributi dello Stato al completamento delle cliniche universitarie	1.100,—
Ultimo dei cinque stanziamenti annuali riguardanti la costruzione di Caserme per la Guardia di Finanza	200,—
	<u>18.300,—</u>
Al Provveditorato per le Opere pubbliche di Trieste, per il completamento del palazzo degli Uffici finanziari di Trieste	200,—
	<u>18.500,—</u>

Da ultimo è assegnato al Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza il quarto dei sei stanziamenti annuali previsti per il risanamento dei Sassi di Matera in milioni di lire 300,—

26. — Riassumendo: i 128 miliardi di spesa autorizzata con leggi particolari in milioni di lire:

In gestione all'Amministrazione centrale:

paragrafo 17 della presente relazione	506,4	
» 18 » » »	500,—	
» 19 » » »	350,—	
» 20 » » »	66.100,—	
» 22 » » »	4.700,—	
» 24 » » »	18.300,—	
	<u>90.456,4</u>	

In gestione agli Uffici tecnico-amministrativi decentrati:

paragrafo 17 della presente relazione	14.493,6	}
	8.500,—	
» 18 » » »	9.500,—	
» 19 » » »	2.650,—	
» 21 » » »	1.400,—	
» 23 » » »	500,—	
» 24 » » »	200,—	
» 25 » » »	300,—	
	<u>37.543,6</u>	

Ritorna la spesa autorizzata da leggi particolari in milioni di lire	<u>128.000,—</u>
--	------------------

27. — Passando ora al paragrafo e) della tabella A, cioè passando ad analizzare i nuovi limiti di impegno per opere e contributi a

pagamento differito, si può formare il seguente riassunto di spesa, in milioni di lire:

Limite fissato per l'esercizio finanziario 1961-62 in dipendenza della legge 9 agosto 1954, n. 645, concernente l'edilizia scolastica	1.500,—
---	---------

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Limite fissato per lo stesso esercizio 1961-62 in dipendenza della legge 11 ottobre 1960, numero 1155 per la costruzione e il completamento della rete di fognatura della città di Palermo	35,—	
		1.535,—
Contributi trentacinquennali in annualità ad enti vari ed a Cooperative edilizie (articolo 56 e 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261) ed a istituti autonomi e a Comuni (articolo 12 legge 2 luglio 1949 n. 468)	10,—	
Contributi trentennali in annualità, semestrali o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione e alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra per destinarli alle persone rimaste senza tetto, eccetera	550,—	
Annualità trentennali per opere da dare in concessione per l'attuazione di piani regolatori in dipendenza di eventi bellici	200,—	
		760,—
Opere idrauliche e impianti elettrici (articolo 6 legge 12 luglio 1949, n. 460)	100,—	
Concorsi e sussidi mediante corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a enti locali per l'esecuzione:		
di opere stradali (leggi 3 agosto 1949, n. 589 - 22 giugno 1950, n. 480 - 15 febbraio 1953, n. 184)	135,—	
di opere marittime (legge 3 agosto 1949, n. 589)	5,—	
di opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni e le frazioni che ne sono sprovvisti (leggi 3 agosto 1949, n. 589 - 22 giugno 1950, n. 480 - 9 agosto 1954, n. 649)	60,—	
di acquedotti, opere igieniche e sanitarie (leggi 3 agosto 1949, n. 589 - 22 giugno 1950, n. 480 - 9 agosto 1954, n. 649 - 29 luglio 1957, n. 634 - 29 luglio 1957, n. 635 e 2 luglio 1960, n. 677)	1.200,—	
di edifici o di ampliamento di edifici per sedi comunali o di edifici per archivi di Stato (leggi 15 febbraio 1953, n. 184 - 9 agosto 1954, n. 649 - 19 luglio 1959, n. 550)	70,—	
		1.570,—
		<u>3.865,—</u>

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28. — Di queste tre somme, la seconda, (cioè 760 milioni di lire) forma oggetto dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, mentre l'ultima (cioè 1.570,— milioni di lire) forma oggetto dell'articolo 6.

L'intera somma di milioni di lire 3.865 è in gestione all'Amministrazione centrale.

29. — Nulla da osservare circa l'importo delle annualità impegnate in base a limiti di impegno già concessi negli esercizi precedenti. Devesi però rilevare che tale somma mentre è segnata in 82.691,1 milioni di lire nella pag. 2, riga 11, della relazione ministeriale, è poi indicata in 86.692,1 milioni di lire a pag. 7, riga 25, della stessa relazione.

30. — Relativamente alle spese per movimento capitali anche per l'esercizio 1961-62 ammontano a milioni 0,2.

31. — Giunti alla fine dell'analisi della spesa, sembra utile riassumere, quanto di essa sia assegnato in gestione all'Amministrazione centrale e quanto di essa sia invece assegnato in gestione agli Uffici tecnico-amministrativi decentrati:

Paragr. di questa relaz. No	Somme in gestione	
	Amministrazione centrale	Uffici tecnico-amministrativi decentrati
6	27.681,7	150,5
8	3.050,—	3.490,—
10	6.535,—	11.180,—
12	860,—	12.660,—
13	2.500,—	—
14	2.000,—	—
26	90.456,4	37.543,6
28	3.865,—	—
29	82.692,1	—
30	0,2	—
	<u>219.640,4</u>	<u>65.024,1</u>
		<u>219.640,4</u>
Ritorna la spesa effettiva in milioni di lire		<u><u>284.664,5</u></u>

32. — Sono stati esaminati nel corso di questa relazione gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del disegno di legge. Resta da dire che:

L'articolo 8 si occupa della *revisione dei prezzi contrattuali* da effettuarsi in base alla legge 9 maggio 1950, n. 329, avvertendo che per le opere di manutenzione si provvederà con gli stanziamenti dei relativi capitoli di carattere ordinario del bilancio, mentre per le opere di carattere straordinario, comprese quelle di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 676 e 12 ottobre 1945, n. 690 si provvederà con gli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

L'articolo 9 autorizza il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ad approvare con propri decreti, le variazioni necessarie per l'attuazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1961-62 ai sensi delle leggi relative;

L'articolo 10 autorizza il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla ripartizione del fondo iscritto nel bilancio (capitolo 231) per la costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari;

L'articolo 11 si riferisce al bilancio dell'Azienda autonoma delle strade. Di esso però ci si occuperà dopo aver provveduto ad esaminare il bilancio di codesta Azienda;

L'articolo 1 del disegno di legge che approva in genere lo stato di previsione della spesa formerà oggetto della parte terza della presente relazione.

33. — Sempre allo scopo di fornire gli elementi espliciti alla discussione della politica seguita nel settore dei lavori pubblici, si ritiene opportuno di passare all'analisi del bilancio dell'A.N.A.S., presentato col disegno di legge n. 1665-bis, anche perchè così come è presentato e come può essere collegato con lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si ha l'impressione di un maggior sganciamento dal Ministero stesso, di una più ampia autonomia e di una più ampia competenza dell'azienda.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La prova immediata e più ovvia di ciò è data dalla stessa interpretazione ufficiale della sigla A.N.A.S.

Oggi questa sigla non significa più Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ma esplicitamente e, più ampiamente, Azienda nazionale autonoma delle strade.

34. — Del resto una innovazione strutturale di notevole importanza dell'A.N.A.S. è stata già introdotta con la legge 7 febbraio 1961, n. 59, che fu in precedenza ampiamente discussa da questa Commissione e in quest'Aula, nel 1960. Dei provvedimenti adottati con quella legge non si poteva non tener

conto col bilancio dell'esercizio 1961-62 come non era possibile trascurare i provvedimenti interessanti l'A.N.A.S. che sono stati approvati nello stesso periodo di tempo.

PARTE II.

ANALISI DEL BILANCIO DELL'A.N.A.S.

35. — Qui non si tratta più di uno stato di previsione della spesa, ma di un vero e proprio bilancio con le proprie entrate e con le proprie uscite.

Il bilancio si può riassumere così (in milioni di lire):

ENTRATA

Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	90.766,5
Movimento di capitali	5.000,—
Totale generale dell'entrata	<u>95.766,5</u>

SPESA

Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	90.048,8
Movimento di capitali	5.717,7
Totale generale della spesa	<u>95.766,5</u>

36. — Se si tien conto che il totale generale del bilancio dell'esercizio precedente (1960-61) per la parte effettiva dell'entrata fu di milioni di lire	68.504,4
mentre per l'esercizio 1961-62 è prevista in milioni di lire	<u>90.766,5</u>
si può concludere che per l'esercizio 1961-62 è previsto quindi un incremento dell'entrata in milioni di lire	<u>22.262,1</u>

37. — *L'entrata effettiva ordinaria* è costituita:

dal contributo annuo del Tesoro dello Stato, previsto dall'articolo 26 <i>sub a)</i> della legge 7 febbraio 1961, n. 59. Tale contributo corrisponde all'entità del contributo stabilito dall'articolo 9 del disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62 in milioni di lire	48.351,9
---	----------

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dal contributo annuo dello Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da aziende industriali e commerciali e che si prevede in milioni di lire

12,—

Contributi dello Stato

48.363,9

e dagli altri contributi previsti dai commi c), d), e), f), g), e ultimo, dello stesso articolo 26 che nel loro complesso sono previsti in milioni di lire 4.270,6 con un aumento sulla previsione dell'esercizio 1960-61, calcolato in base alle risultanze degli esercizi precedenti, in 511,7 milioni di lire.

38. — Sulle somme depositate nel conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti o investite in titoli di Stato, si prevede un'entrata di 700 milioni di lire per *interessi attivi*, superiori di 100 milioni, alla somma prevista nell'esercizio precedente (1960-61).

39. — Sono poi da considerare *introiti diversi* attribuiti all'A.N.A.S., da leggi o da particolari convenzioni, il recupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria e la ritenuta sugli stipendi del personale in servizio, nonchè sulle pensioni del personale in quiescenza, per un complessivo importo di milioni di lire 622, maggiore di 70 milioni del corrispondente importo dell'esercizio precedente.

40. — In definitiva si può ricostruire la *entrata effettiva ordinaria* come segue, in milioni di lire:

contributi del Tesoro dello Stato	48.363,9
contributi, diritti e canoni	4.270,6
interessi attivi	700,—
introiti diversi	662,—
Totale dell'entrata effettiva ordinaria	53.995,5

41. — Formano l'*entrata effettiva straordinaria* i contributi straordinari a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e cioè le seguenti annualità:

- 12^a delle trenta annualità per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660);
- la 7^a delle dieci annualità per la costruzione di autostrade e per la corresponsione di contributi nel caso di costruzione e esercizio di autostrade nonchè per il raddoppio delle stesse (legge 21 maggio 1955, n. 463);
- la 7^a delle dieci annualità per lavori di miglioramento e per nuove costruzioni di strade statali nel Mezzogiorno (legge 21 maggio 1955, n. 463);

— la 2^a delle dieci annualità per l'attuazione del programma di sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali rientranti tra gli itinerari internazionali e le strade di grande circolazione (legge 13 agosto 1959, n. 904);

— la 3^a delle dieci annualità per la costruzione e l'esercizio in concessione delle autostrade « Bologna-Rimini, Ancona-Pescara », « Palermo-Catania », « Messina-Catania »,

per un importo complessivo, per l'esercizio 1961-62, in milioni di lire 36.650,—.

42. — Vi sono alcune *entrate diverse* rappresentate — dal recupero di somme imputate alla spesa effettiva straordinaria — dai concorsi di enti vari nelle spese per la ese-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cuzione di alcune opere straordinarie ed altre entrate diverse, il tutto per una previsione complessiva di 120 milioni di lire.

43. — In definitiva si può ricostruire la *entrata effettiva straordinaria* come segue, in milioni di lire:

Contributo straordinario a carico del bilancio dei lavori pubblici	36.650,—
Entrate diverse	120,—
Totale dell'entrata effettiva straordinaria	36.770,—

44. — Passando all'*analisi della spesa effettiva ordinaria*, innanzi tutto si incontra la *spesa per il personale* che consiste in:

stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo ed a quello dei ruoli aggiunti, al personale degli agenti subalterni stradali e casellanti;

compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo ed a quello dei ruoli aggiunti;

retribuzioni ed altri assegni fissi e compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo;

paghe ed altri assegni fissi e compensi per lavoro straordinario agli operai permanenti e temporanei e relativi oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione per un complessivo ammontare di milioni di lire 10.432,—.

45. — A questa spesa sono da aggiungere:

l'indennità giornaliera al personale addetto al centro meccanografico, l'indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale e all'estero e per il trasferimento del personale, il premio di interessamento, i compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio, gli interventi assistenziali a favore del personale e delle relative famiglie, l'indennità al Direttore generale, ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-amministrativo e ai rispettivi segretari, i gettoni di

presenza e compensi ai componenti di commissioni, il rimborso all'I.N.A.I.L. delle somme erogate a favore degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dell'A.N.A.S. che complessivamente ammontano a milioni di lire 1.761,—.

46. — In definitiva la *spesa per il personale* risulta in milioni di lire:

per stipendi, assegni fissi, ecc.	10.432
per indennità di missioni e rimborso spese	1.761
	12.193

47. — Il *debito vitalizio*, costituito dalle pensioni ordinarie, dagli assegni caroviveri e da indennità per una sola volta in luogo di pensione, ammonta a milioni di lire 2.004.

48. — Seguono 2.620 milioni di lire per *spese generali e di amministrazione* che si riferiscono a:

spese per l'acquisto di strumenti, macchine calcolatrici e da scrivere, spese varie per impianti di uffici; del laboratorio sperimentale e collegamenti radio di emergenza; manutenzione e riparazione locali, mobili, strumenti, spese di cancelleria e di stampa per onorari per visite medico-legali;

spese per acquisto gestione, manutenzione e riparazione di automobili e motocicli adibiti a servizi di istituto;

spese per acquisto, gestione e manutenzione e riparazione di autocarri, macchinari ed impianti adibiti ai lavori stradali e spese

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relative a servizi degli autoparchi e delle officine, rinnovo delle attrezzature eccetera;

spese per studi e ricerche sperimentali, compilazione di progetti, atti d'esproprio, direzione, di opere, collaudi e rilevamenti statici;

spese per acquisto di pubblicazioni, raccolta di documenti fotografici, partecipazione a mostre e convegni di carattere tecnico;

spese per fitto di locali, imposte, sovrimposte, contributi consortili e altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione e imposta sull'entrata.

49. — Altre spese sono previste per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai commi c), d), e), g), i), dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, per l'esercizio delle autostrade statali e per l'accertamento e la riscossione delle entrate relative di cui al comma f), dello stesso articolo 26 della stessa legge, in un complessivo ammontare di milioni di lire 95.

50. — Spese diverse sono previste per liti, arbitraggi, risarcimenti, accessori e casuali, per contributi alla Cassa di mutuo soccorso tra il personale ausiliario dei cantonieri stradali, e per la divisa di servizio da fornire agli agenti subalterni stradali, ai casellanti, agli autisti e al personale ausiliario per un ammontare complessivo di milioni di lire 247.

51. — Sotto la voce *lavori* si comprende la spesa da incontrarsi per la *manutenzione ordinaria* delle strade ed autostrade statali limitatamente alla pavimentazione stradale di esse, cioè ai ricarichi di pietrisco, ai risarcimenti parziali e opere varie, comprese le cantoniere, edifici vari connessi e relative segnalazioni — alle distese generali periodiche per manutenzione delle pavimentazioni semi-permanenti e a trattamento superficiale — alle indennità da corrispondere ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazioni dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati. Codeste opere e indennità sono previste per l'esercizio 1961-62 in milioni di lire 17.700, somma che per milioni di lire 4.500 è mag-

giore di quella prevista per lo stesso oggetto per l'esercizio precedente (1960-61).

52. — È poi previsto un *fondo di riserva* di 100 milioni, timida previsione. Timida, anche se si tratta di spesa ordinaria, anche se si tratta della necessità di dover incrementare un sempre maggior numero di capitoli concernenti spese di personale e di carattere generale.

53. — Riassumendo, la *spesa effettiva ordinaria* ammonta a milioni di lire:

Personale	12.193,3
Debito vitalizio e trattamenti similari	2.004
Spese generali e di amministrazione	2.620
Spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate	95
Spese diverse	247
Lavori di ordinaria manutenzione	17.700
Fondo di riserva	100
Totale della spesa effettiva ordin.	34.959,3

54. — Per la *spesa effettiva straordinaria* si trova subito il gruppo degli *interessi passivi*:

sui prestiti contratti dalla soppressa A.A.S.S. per lavori di sistemazione generale delle strade statali, ammontano a milioni di lire 5,9 e sui prestiti contratti dall'A.N.A.S. con l'I.N.A., col Consorzio di credito per le opere pubbliche e col Monte dei Paschi di Siena, in applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463, 19 novembre 1956, n. 1328 e 9 agosto 1960, n. 867, per la costruzione di autostrade e strade, per un complessivo ammontare in milioni di lire 2.370,5.

55. — Fra i *lavori di carattere straordinario* si trovano ai capitoli 52, 53, 54 e 55 della spesa riportate in uscita le stesse somme riportate nei capitoli 14, 15, 16 e 17 della entrata come contributi straordinari a carico del bilancio dei lavori pubblici. La somma segnata in entrata in questi quattro ca-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pitoli ammonta a milioni di lire 36.500, mentre nei quattro capitoli in uscita figurano solo 36.316,2 milioni di lire, cioè, 184 milioni di lire in meno, che rappresentano lo 0,75 per cento assegnato all'A.N.A.S. dalla legge 13 agosto 1959, n. 904, per oneri di carattere generale.

56. — Alla somma precedente sono da aggiungere altri 16.049,1 milioni di lire previsti:

per riparazioni straordinarie, consolidamento, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie lungo le strade e autostrade statali;

per costruzione, acquisto o riparazione di fabbricati per sedi di uffici e case cantoniere, ricovero di automezzi, macchinari e attrezzature stradali, eccetera;

per lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade e sistemazione di tratti di strade che attraversano gli abitati, costruzione di nuove arterie, eccetera;

per lavori di sistemazione di ammodernamento delle autostrade statali e indennità di esproprio.

57. — Quindi per i lavori di carattere straordinario è prevista una spesa in milioni di lire:

$$36.516,2 + 16.049,1 = 52.365,3$$

58. — Sono indicati dai capitoli 56 e 57 in complessivi e in tondo 150 milioni di lire per pagamento in annualità per opere straordinarie già in gestione della soppressa AA. SS. e per la 12^a delle trenta annualità autorizzate con le leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660.

59. — Da ultimo è da ricordare un fondo a disposizione per assegnazione ai capitoli concernenti oneri di carattere generale della quota da destinare ai medesimi, del contributo straordinario concesso dalla legge 13 agosto 1959, n. 904, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e per l'attuazione del program-

ma autostradale: l'importo del fondo è previsto in milioni di lire 183,8.

60. — Riassumendo si ha in milioni di lire:

per interessi passivi	5,9	
	2.370,5	
		<u>2.376,4</u>
per spese diverse . . .		14
per lavori di carattere straordinario		52.365,3
per annualità per opere straordinarie		150
per spese autorizzate non ripartite		183,8
		<u>183,8</u>
Totale spesa effettiva straordinaria		<u>55.089,5</u>

61. — Tenendo conto del movimento capitali si ha il seguente riassunto generale della spesa, in milioni di lire:

Spesa effettiva ordinaria	34.959,3
Spesa effettiva straordinaria	55.089,5
Movimento di capitali	5.717,7
	<u>5.717,7</u>
Totale generale della spesa	<u>95.766,5</u>

PARTE III

ESAME DELLA SPESA

62. — Si è visto che la spesa per il personale ammonta a milioni di lire 24.609,7, cioè, rappresenta l'8,6 per cento della spesa totale assegnata al Ministero (paragrafo 4).

Dagli allegati al disegno di legge, si ha il quadro numerico della distribuzione e della qualificazione del personale.

63. — Così l'allegato n. 2, per il personale di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, dà coperti 1615 posti contro gli 867 di organico. Però, mentre risultano scoperti 17 posti di organico, nella carriera direttiva e un posto

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(l'unico), nella carriera di concetto; nella carriera esecutiva, contro i 318 posti di organico ne risultano coperti 937, dei quali ben 867 distribuiti tra archivisti (204) e applicati e applicati aggiunti (663). Per il personale ausiliario contro i 140 posti di organico ne risultano coperti 285, nei quali ultimi 220 uscieri e inservienti, contro gli 83 di organico.

Non sembra giustificato lo squilibrio numerico tra il personale delle carriere direttive e di concetto, in confronto con le altre due, esecutiva e ausiliaria, e dei quattro gruppi, rapportati ai relativi organici.

Non si spiega, cioè, perchè per la carriera esecutiva e per il personale ausiliario siano state ritenute sufficienti $318 + 140 = 458$ unità e se ne siano poi occupate $937 + 285 = 1222$.

64. — Per il personale del Genio civile (All. n. 3) i posti di organico della carriera direttiva (ingegneri e architetti) previsti in numero di 1092, danno invece occupate 1123 unità.

Vi sarebbero 5 ingegneri e 26 architetti in più. Ma non vi sono ingegneri in prova. Si susseguono i concorsi, ma i concorrenti li disertano. Per lo stesso ultimo bando di concorso pubblico, per esami, a 52 posti di ingegnere in prova, con disposizione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 26 agosto 1961, è stata prorogata al 15 dicembre 1961 la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. Evidentemente, con lo scopo di attingere anche tra i laureati dal giugno al novembre 1961.

Il fatto è grave. Mancano al Genio civile le nuove leve degli ingegneri che, disertano gli appelli a loro rivolti.

Invece nella carriera di concetto si ha la seguente situazione:

	posti	
	di organico	coperti
Geometri	1.242	3.014
Ragionieri	246	364
Segretari	170	298
Disegnatori	219	306

Nel numero dei geometri vi sono due gruppi, chiamati, l'uno dei geometri aggiunti e l'altro dei vice geometri, che sembra di poter paragonare al gruppo degli ingegneri in prova. Ebbene per i geometri aggiunti e i vice geometri, vi sono, contro 520 posti di organico, 1937 posti coperti.

Nella carriera esecutiva (Assistenti, capi, principali, primi e aggiunti) si trovano 951 posti di organico, contro i 2465 coperti, dei quali ultimi, 1685 assegnati ai gruppi degli assistenti e assistenti aggiunti, contro i 515 di organico.

Vi è un marconista di meno negli allievi. Invece tra gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti sono occupate 1471 unità, in confronto alle 397 di organico.

Nel personale ausiliario si trovano 118 uscieri capi in organico e 118 uscieri capi occupati, ma tra uscieri e inservienti che in organico sono previsti in 201 unità, sono occupate invece 500 unità.

Nel settore degli ufficiali idraulici e dei sorveglianti idraulici vi è carenza. Tra i primi, vi sono coperti 52 posti, in meno, sui 313 di organico, e tra i secondi ne sono coperti 82 in meno sui 951 di organico. Anche questo è un settore importante, che non ammette dilazioni, per i compiti che il personale, addetto al servizio idraulico, è chiamato a svolgere.

65. — Per le nuove costruzioni ferroviarie i posti di organico sono ridotti in quantità tale, da lasciar prevedere la smobilitazione completa del reparto.

Dei 101 ispettori dei vari gradi previsti dall'organico ne sono presenti 22.

Dei segretari e capi tecnici sono presenti 18 segretari capi dei 58 di organico, e 6 capitecnici dei 6 di organico e mancano gli 8 segretari e similari.

Delle complessive n. 360 unità ne sono presenti solo 63.

66. — Per quanto riguarda il personale dell'A.N.A.S. il bilancio presentato, nei suoi allegati, dà una situazione al 1° ottobre 1960 — sia per le tabelle organiche che per i posti coperti — che dimostra notevole deficienza di questi, rispetto ai posti di orga-

nico. Comunque, la legge 7 febbraio 1961 n. 59 sul « riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade » è in corso di attuazione e si deve augurare che questa sia possibilmente rapida.

Solo si rileva che il riordinamento della Azienda secondo la legge citata, prevede ancora 5935 cantonieri stradali così come li prevedevano le tabelle organiche già in atto.

Però per l'esecuzione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è in corso la classificazione, tra le strade statali, di circa 20.000 chilometri di strade provinciali. Dovrà, in parallelo, aumentare anche il personale della Azienda.

67. — È vero che nella spesa effettiva straordinaria (paragrafo 6) sono previsti 235 milioni di lire in gestione all'Amministrazione centrale e 150,5 in gestione agli Uffici decentrati, cioè complessivamente 385 milioni e mezzo di lire per compensi a professionisti e a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e che per gli stessi scopi anche l'A.N.A.S. (capitolo 27) dispone di 120 milioni di lire e dell'aliquota dello 0,75 per cento sulle spese autorizzate dalla legge 13 agosto 1959, n. 904. Si tratta, comunque, di somme sempre inadeguate per provvedere il personale tecnico necessario ad assolvere in pochi anni i grandi compiti che sono assegnati alle Amministrazioni dalle leggi già approvate.

68. — Già più volte si è avuto occasione di lamentare come la esecuzione delle opere, a partire dalla concessione dei contributi, allo studio e alla approvazione dei progetti, alla realizzazione di essi, al loro compimento e al loro collaudo, richieda talvolta un lasso di tempo scoraggiante moralmente e anche affaticante materialmente.

Una revisione, un ammodernamento, un aggiornamento, uno snellimento della legge sull'amministrazione e la contabilità dello Stato, nonché del Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori pubblici approvato con regio decreto

25 maggio 1895, n. 350, si sono chiesti, e ripetutamente richiesti, senza nulla ottenere. Potrà la richiesta realizzarsi entro il centenario della legge organica sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F?

69. — Per la *manutenzione ordinaria* è da rilevare solo, che appaiono limitati i fondi messi a disposizione dell'Amministrazione centrale, degli uffici decentrati e anche dell'A.N.A.S.

La manutenzione delle opere idrauliche, specialmente, esigerebbe una più accurata sorveglianza per prevenire o attenuare le rotte dei fiumi e dei torrenti.

Forse più adeguata risulta la spesa disposta per la manutenzione stradale. Ma, per il progressivo incremento della circolazione e per il maggior sviluppo della rete stradale con la graduale statizzazione delle strade provinciali, sarà bene non lasciarci sorprendere dalla mancanza di fondi che avrebbe per conseguenza un notevole deterioramento della pavimentazione e della segnaletica.

70. — Le autorizzazioni alla spesa per la viabilità come si è visto nella parte I e nella parte II, e come del resto è già di comune conoscenza, è regolata dalla legge organica 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e dalle successive leggi speciali.

71. — In origine le strade ordinarie di uso pubblico vennero distinte in nazionali, provinciali, comunali e vicinali, caricando rispettivamente allo Stato, alle provincie, ai comuni e agli utenti le spese per la costruzione, la sistemazione e la conservazione di esse.

Comunque la stessa legge del 1865 prevede che nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici sia stanziata annualmente una somma destinata a sussidiare i Comuni e Consorzi per la esecuzione delle opere pubbliche che stanno a loro carico.

La *viabilità statale* ormai è di competenza dell'A.N.A.S. e nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, rimane solo uno stanziamento (capitolo 198) corrispondente a limiti di impegno anteriori all'esercizio 1944-45 per opere stradali in concessione.

72. — È troppo recente la discussione svolta presso questa Commissione permanente, ripresa e conclusa poi in Aula, sul disegno di legge n. 1378 di iniziativa governativa per un « Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali » perchè se ne ripeta la sua illustrazione.

Basterà ricordare che in base alle leggi 21 maggio 1955, n. 463; 19 novembre 1956, n. 1328; 21 marzo 1958, n. 298; 13 agosto 1959, n. 904; 9 agosto 1960, n. 867 entro un termine di poco più di tre anni, al compimento, cioè, di tutte le opere autostradali attualmente in corso già coperte da finanziamento, la rete autostradale comprenderà 2.000 Km. di moderne arterie, dotate di analoghe caratteristiche.

73. — Il disegno di legge n. 1378, già ricordato, è divenuto poi la legge 24 luglio 1961, n. 729, con la quale si disciplina la costruzione e l'esercizio delle autostrade che non siano già state concesse a norma della legge 21 maggio 1955, n. 463, ferma restando la facoltà dell'A.N.A.S. di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Con la nuova legge n. 729 si prevede di costruire altri 3.620 Km. di autostrade e 1.500 Km. di strade e raccordi.

E, poichè i limiti di impegno sono ripartiti: — sopra dieci esercizi per le autostrade concesse all'I.R.I. — sopra nove esercizi per le altre da concedere a pedaggio e sopra sei esercizi i mutui che l'A.N.A.S. è autorizzata a contrarre — si può senz'altro concludere che fra una decina d'anni la rete autostradale dello Stato, finanziata a tutt'oggi, raggiungerà almeno 5.600 Km., più i raccordi.

74. — Se a questi chilometri si aggiungono i 25.000 chilometri di strade statali esistenti al 30 giugno 1956 e i 20.000 chilometri di strade provinciali che verranno statizzate, *si avrà tra un decennio una rete di strade e autostrade statali di 52.000 chilometri.*

75. — Questa futura rete, tuttavia, è, per l'ottantasei per cento, già esistente. Per la sua sistemazione, per il suo miglioramento e per il suo adeguamento sono in corso lavori, finanziati con le leggi 12 febbraio 1958,

n. 126, 13 agosto 1959, n. 904 e 16 settembre 1960, n. 1014.

Con quest'ultima legge, poi, si provvede al finanziamento della manutenzione, sistemazione, miglioramento e adeguamento di strade comunali da provincializzare, che sono previste in 50.000 chilometri.

76. — Quindi nulla di nuovo nella viabilità statale, se non quei 5.600 chilometri di autostrade e quei 1.500 chilometri di raccordi e collegamenti, subordinati e in relazione coi primi.

È stato detto che il piano di nuove costruzioni stradali avrebbe dovuto essere coordinato al piano di sistemazione delle strade ferrate. Si è però dimenticato che la costruzione di nuove strade e autostrade è una azione che si inizia e che, eventualmente, dovrà essere ampliata, mentre per la sistemazione delle strade ferrate il problema è ben diverso, perchè richiede eventualmente la soppressione di tronchi non più efficienti.

E questa soppressione sarà resa possibile di mano in mano che la sistemazione, il miglioramento e l'adeguamento della strada ordinaria, in senso lato, sarà in grado di sostituire la strada ferrata.

Il problema ferroviario attuale, semmai, è di adeguare i raggi delle curve e l'armamento fisso alle maggiori velocità che si vogliono raggiungere sui tronchi di linea che restano o dovranno restare.

77. — Circa la costruzione delle nuove autostrade si deve tenere presente, che, con i provvedimenti finora adottati si potranno costruire, nella penisola, le due arterie longitudinali: la centrale (fino a Reggio) e l'adriatica, coi loro prolungamenti ai valichi alpini; mentre con l'arteria tirrenica si arriverà a Sestri Levante. Si completeranno: — la trasversale E 13 (Torino-Trieste) che fa parte del programma internazionale; — la Napoli-Bari e la Palermo-Catania e la Messina-Catania. Resterà ancora molto da fare, per completare la grande ossatura, tra la quale tessere le maglie più piccole della rete nazionale, anche se vi sono 1.300 chilometri a pedaggio da darsi in concessione.

78. — Per tutta la *viabilità minore* resta ancora parecchio da fare. Nell'arco alpino e prealpino vi sono ancora abitati, tuttora isolati, nonostante che la legge del 3 agosto 1949, n. 589, prevedesse il contributo dello Stato per la *costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete i comuni e le frazioni isolate*. Ai fondi messi a disposizione con quella legge e poi integrati con successivi provvedimenti attinse anche la legge 15 febbraio 1953, n. 184, la quale ammise ai benefici della legge 589, anche le spese occorrenti alla sistemazione e alla bitumatura di strade esistenti. Molti abitati senza strada, restano tuttora isolati: mentre, altri... asfaltano le strade che già hanno!

Per le aree depresse valgono le leggi 10 agosto 1950, n. 646 per l'Italia meridionale e 10 agosto 1950, n. 647, per l'Italia centrale e settentrionale. Della seconda che è di competenza del Ministero dei lavori pubblici, si è dato un riassunto del come siano stati distribuiti i complessivi 23.000 milioni di lire che rappresentano l'ultima aliquota dell'annualità messa a disposizione dalla legge 13 luglio 1954, n. 543 e la quarta aliquota messa a disposizione dalla legge 29 luglio 1957, n. 635.

Ultimati i fondi messi a disposizione dalla originaria legge per le aree depresse del centro-settentrione e della integrativa n. 543 del 1954 restano le tre annualità di 38 miliardi ciascuna, messe a disposizione dalla legge 29 luglio 1957, n. 647 per gli esercizi 1962-63, 1963-64, 1964-65.

79. — Sarebbe interessante la compilazione di una statistica delle strade costruite dallo Stato o col suo contributo, in base alle leggi 3 agosto 1949, n. 589; 10 agosto 1950, n. 647; 13 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635 integrata, ove fosse possibile, dalla statistica delle strade costruite dalla Cassa per il Mezzogiorno e dai Consorzi di bonifica.

80. — Connessa alla viabilità è la *tutela della strada* e soprattutto la *disciplina della circolazione*. È da dire che è all'esame della Camera dei deputati, un disegno di legge di iniziativa governativa, che detta norme per

la tutela delle strade. È augurabile che divenga presto legge, che aggiorni e adegui il vecchio regolamento di polizia stradale alle esigenze attuali. Soprattutto è urgente rivedere e aggiornare le servitù da imporre alla proprietà privata latitante alla strada.

Con lo sviluppo assunto dall'edilizia, la strada sta per essere soffocata. Eventuali allargamenti, nel futuro, sono già fin d'ora compromessi.

81. — Molto importante però è la *disciplina della circolazione*.

Il Codice della strada è pur chiaro e completo nelle sue prescrizioni. L'osservanza di queste è integrata e facilitata con la aderenza alla segnaletica.

Al momento di entrata in vigore del codice sembrò, vi fosse un vero e zelante impegno di attenersi da parte degli utenti della strada. Ma è noto come, invece, a così breve distanza dalla sua pubblicazione, sia già dimenticato.

Nel recente concorso al « Trofeo di disciplina stradale », sopra 5300 partecipanti volontari, se ne sono qualificati 108 per la finale.

Ma è dolorosa la constatazione che quei concorrenti — tutti partecipanti volontari — hanno dimostrato d'ignorare l'*abc* del codice della strada.

Lodevole, quindi, la conservazione di un miliardo (capitolo 104) richiamato dal paragrafo 6 di questa relazione e destinato a studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale e della educazione stradale.

Non è detto però quale sarà l'organo che amministrerà quei miliardi e organizzerà studi ed esperimenti.

82. — Connessi alla circolazione vi sono altri due problemi. La sostituzione dei *ponti in chiatte sul Po* e la soppressione dei *passaggi a livello ferroviari* sostituendoli con sottovia o cavalcavia.

I ponti in chiatte provocano interruzioni alla circolazione. I passaggi a livello sono causa di incidenti qualche volta disastrosi.

Ai ponti ed ai passaggi a livello che interessano le strade statali provvede la

A.N.A.S., che, anzi, ha già provveduto alla soppressione di 11 incroci ferroviari. Per le altre strade potrebbero provvedere gli Enti che ne sono proprietari.

È indispensabile che ove l'Amministrazione ferroviaria non provveda direttamente, si reperiscano sollecitamente i mezzi da fornire all'A.N.A.S. e i contributi statali adeguati alla spesa che gli Enti locali devono sostenere.

Vi sono Enti locali che, aiutati con un contributo del settanta-ottanta per cento, pur di liberarsi dall'incubo e dal disturbo causato da un passaggio a livello, si assumerebbero certamente l'onere della rimanente percentuale.

Il contributo dello Stato può essere anche un incentivo a fare e a fare sollecitamente.

83. — Si è scritto e si è parlato di superstrade. Si sa, e non sorgono equivoci, che cosa si intenda per strada ordinaria, strada ferrata e via d'acqua. Nella relazione al disegno di legge n. 1378 si sono definite esattamente le caratteristiche di tre tipi di autostrada, ma non si sono definite esattamente le caratteristiche della superstrada.

Solo si legge, in quella relazione, che « si prevede di realizzare per un ammontare di oltre 20 miliardi, la costruzione di *superstrade a tre corsie* ». Questa Commissione e poi il Senato, si sono dimostrati nettamente contrari alle strade a tre corsie, perchè molto pericolose, raccogliendo in proposito l'esperienza personale portata da molti onorevoli colleghi, e i voti di Enti e Associazioni qualificati.

La Commissione riconferma il suo parere.

84. — Non sembra necessario fermarsi sulle nuove costruzioni ferroviarie a cura diretta dello Stato. Si tratta dei primi stanziamenti (paragrafo 22 per l'esecuzione delle leggi 28 luglio 1960, n. 857 e 9 agosto 1960, n. 868 (paragrafo 22) e per il completamento della ferrovia Caltagirone-Gela.

85. — A completare l'esame della viabilità, sembra opportuno esaminare gli altri due settori, che la integrano. Ci si riferisce alle *vie per acque interne* e alle *vie d'aria*.

86. — Per quanto si riferisce alle prime è bene ricordare che esse sono le vie di trasporto più antiche: nate ancora prima della *pista dell'uomo*.

Al sopraggiungere delle strade, esse furono, mano, mano, abbandonate.

All'inizio di questo secolo, una Commissione di tecnici eminenti, fu incaricata di fare il punto sulla rete delle vie d'acqua.

Si venne così al testo unico 11 luglio 1913, n. 959 sulla navigazione interna. Seguirono provvedimenti per la costruzione della linea Locarno-Milano-Cremona-Mantova-Venezia, — del porto di Cremona — del canale fra il Po e il Volano, — del porto di Ferrara, — per la sistemazione del Sile fra Treviso e Casier, — per il porto di Piacenza ecc.

Ma il decreto-legge del 17 dicembre 1922, n. 1665, sopprime tutte le Aziende portuali e revocò la concessione per la costruzione del canale Milano-Foce Adda.

Le attività ripresero nel 1941, quando con la legge 14 agosto 1941, n. 104 (Gorla) venne costituito l'Ente autonomo per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona. Tale legge rimase però, inoperante, perchè le spese della guerra, allora in corso, non hanno permesso di mettere a disposizione i 360 milioni rappresentanti l'onere che le leggi del 1913 e del 1941, hanno posto a carico dello Stato.

Dal 1945 sono stati ripresi gli studi, i progetti, le iniziative per collegare la Valle Padana all'Adriatico, per vie d'acqua interne.

Ma di questa vivace ripresa, non si è posta che la prima pietra del porto di Cremona.

A cura dello Stato sono state costruite le conche di Valle Lepri, tra Ferrara e Porto Garibaldi, — di Volta Grimana e di Isola Serafini, sul Po, tra Piacenza e Cremona. Queste conche hanno dimensioni che permettono il passaggio di natanti da 1350 tonnellate.

Le iniziative, anche se hanno ottenuto già il voto favorevole del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sono ferme.

Necessita sollecitare una definizione del programma di navigazione interna che si prospetta nelle soluzioni presentate, organicamente congegnate.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comunque, gli stanziamenti di bilancio, per la navigazione interna, sono ripartiti in vari capitoli per un importo di milioni di lire 955 nella spesa ordinaria (paragrafo 8) e di milioni di lire 945 nella spesa straordinaria (paragrafo 10).

Complessivamente 1.900 milioni di lire, che sono insufficienti, anche alla sola manutenzione delle opere esistenti.

87. — Le leggi 12 luglio 1949, n. 460; 10 agosto 1950, n. 660; 15 giugno 1955, n. 513; 28 aprile 1959, n. 284 e 24 luglio 1959, n. 622 (prestito nazionale) la prima con annualità, le altre tre con stanziamenti, misero a disposizione dell'Amministrazione dei lavori pubblici 26.597,5 milioni di lire per la costruzione dell'Aeroporto civile di Roma a Fiumicino. L'aeroporto funziona da un anno. Ma si richiedono altri cinque miliardi di lire, per il suo completamento.

Lo stanziamento di 274,54 milioni di lire (capitolo 225) corrisponde alla 13^a delle trenta annualità da stanziarsi in base alla legge 12 luglio 1949, n. 460.

88. — Si è visto, al paragrafo 8, come è distribuita la spesa per la manutenzione ordinaria di opere esistenti. Le somme ivi indicate complessivamente in milioni di lire 6.540, comprendono i 955 milioni per la navigazione interna e 1.340 milioni per le opere idrauliche. Queste assegnazioni non si ritengono adeguate agli scopi da raggiungere, come non si ritengono adeguati gli 80 milioni di spesa per il servizio idrografico fluviale, anche se lo stanziamento complessivo di 1.340 milioni di lire è di 140 milioni superiore a quello dell'esercizio 1960-61.

89. — Anche nella spesa straordinaria, come è riassunta nel paragrafo 10, si trovano quote (capitoli 136, 148, 149, 184, 190, 192) che riguardano le opere idrauliche, per complessivi 10.000 milioni di lire, corrispondenti alla 8^a annualità delle dodici autorizzate con la legge 9 agosto 1954, n. 638 e ripartite come è indicato al paragrafo 18.

Per iniziativa governativa (nella seduta del 31 marzo 1961) è stato presentato, alla Ca-

mera dei deputati, il disegno di legge n. 2863, che propone un « Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali » col quale si autorizza la spesa di 1275, milioni di lire da spendersi dall'esercizio 1961-1962 all'esercizio 1964-65 integrando le cinque annualità, delle dodici, della legge 9 agosto 1954, n. 638.

90. — Come è noto codesta legge venne in seguito alla richiesta di un piano orientativo per la sistemazione dei fiumi e torrenti. Con essa si è autorizzata una ulteriore spesa di 120 miliardi di lire, da iscriversi in ragione di 10 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1965-66 compresi, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Si è detto una ulteriore spesa, perchè già con la legge 20 aprile 1952, n. 423, fu autorizzata la spesa di 2 miliardi di lire per la sistemazione del fiume Reno e con la legge del 31 dicembre 1953, n. 68, fu autorizzata la spesa di 17 miliardi per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti.

Successivamente, invece, con la legge 24 luglio 1959, n. 622, furono aggiunti, per lo stesso scopo, altri 20 miliardi di lire.

Complessivamente sono 159 miliardi, dei quali, già impegnati, 149. Di questi, i lavori eseguiti, ammontano complessivamente a 50 miliardi e ne sono in corso per 100 miliardi.

91. — La Cassa per il Mezzogiorno ha eseguito lavori per sistemazioni idrauliche, forestali e agrarie utili anche ai fini delle sistemazioni dei fiumi e torrenti per 127 miliardi. Il Ministero dell'agricoltura ha speso per gli stessi scopi 76 miliardi. Si può concludere che l'ammontare complessivo dei lavori sale a 352 miliardi.

92. — Nonostante ciò siamo ancora ben lontani dal rilevare un miglioramento del regime idraulico e forestale dei fiumi e dei torrenti.

Bisogna che in questa opera iniziata si continui con tenacia e non si lascino mancare i mezzi e si proceda con unitaria organica attività dai tre Ministeri.

93. — Le opere *igieniche* hanno il loro finanziamento nella legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive integrazioni, nonché nelle leggi istitutive delle Casse del Mezzogiorno e del Centro nord (vedi paragrafo). Sono però finanziamenti erogati col contagocce e ripetono le stesse defatiganti istruttorie già lamentate.

94. — In tema di opere igieniche si richiama l'*Acquedotto pugliese*, e gli *Acquedotti lucani*.

Il primo denuncia una carenza d'acqua dalle origini alle quali finora ha attinto, e sta integrandone le portate disponibili con trivellazioni per attingere al sottosuolo, che pare diano buoni affidamenti.

Il servizio acquedotti lucani ha in corso un « Piano per il consolidamento o ripristino degli acquedotti ».

Il consumo medio unitario è di litri 77 per abitante nel territorio servito dall'acquedotto pugliese e di litri 33 e mezzo per abitante nel territorio servito dagli acquedotti lucani. Dotazione molto limitata e si ritiene che debbano essere aiutate le ricerche di acque nel sottosuolo nelle Puglie e le opere intese a ridurre al massimo le perdite nella rete di distribuzione degli acquedotti lucani.

95. — La Commissione ha ricordato come per l'*edilizia popolare* sia stato più volte promesso un piano... che non è mai venuto. Essa rinnova la sua richiesta che valga a venire incontro alle situazioni locali ancora carenti di abitazioni.

96. — Quanto all'*edilizia statale* nei paragrafi precedenti si sono ricordati i lavori in corso a pagamento immediato e a pagamento differito per un importo complessivo di 19.007 milioni di lire, con una spesa di 8.860 milioni di lire sulla corrispondente dell'esercizio 1961-62.

97. — L'*edilizia sovvenzionata* si può riassumere come segue:

gli I.A.C.P. hanno programmato lavori per 261.396 milioni di lire;

I.N.C.I.S. ha programmato lavori per 47.484 milioni di lire;

i Comuni ed Enti vari hanno in programma lavori per 113.076 milioni di lire;

le Cooperative hanno in programma lavori per 330.213 milioni di lire.

Complessivamente, sono programmati lavori per 752.169 milioni di lire; sono ultimati lavori per 420.445 milioni di lire; sono in corso lavori per 195.000 milioni di lire e sono in istato di progettazione lavori per 135.000 milioni di lire.

È noto che con la legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sono state approvate norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.

Pur non figurando nel bilancio alcuna somma per questo settore dell'edilizia abitativa, è da augurarsi che siano sollecitamente emanate le norme regolamentari per l'attuazione della legge e che altrettanto sollecitamente il Ministero dei lavori pubblici dia corso agli interventi esecutivi assegnatigli dalla legge.

98. — Per la ricostruzione edilizia (paragrafo 12) conseguente dai danni bellici si lamenta come vi siano ancora moltissime situazioni ferme. Anzi le condizioni dei ruderi sono peggiorate e in molti casi di costruzioni situate sul ciglio stradale sono divenute pericolose per la circolazione.

È auspicabile che si definiscano una buona volta anche queste situazioni che non trovano giustificazioni evidenti.

99. — La Commissione ha rilevato come sia ormai inderogabile un intervento legislativo che blocchi la speculazione sulle aree e sui monopoli dei materiali da costruzione.

È in corso di studi da parte di una commissione nominata dal Ministro dei lavori pubblici la revisione della legge urbanistica. La 7^a Commissione ha espresso il voto che le proposte di revisione ed aggiornamento della legge siano presentate al più presto, tanto più che dovevano essere concluse per il 30 giugno scorso.

* * *

Onorevoli colleghi. Nel corso di questa relazione, sia nelle analisi della spesa come nell'esame critico del disegno di legge, si è avuto modo di rilevare come gli stanziamenti siano deficitari. Alcuni settori hanno tuttavia dimostrato come da parte del Governo

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si sia compiuto un notevole sforzo per venire incontro alle necessità più pressanti.

Vi è solo un punto che non è stato ben chiarito: come cioè si intenda provvedere ai danni causati dalle alluvioni, verificatesi dopo il 10 dicembre 1959. Poichè si è provveduto agli eventi verificatisi fino a questa data, non vi è dubbio che sarà provveduto anche a rimediare ai danni che si sono verificati dopo.

Non si può non esprimere qui il riconoscimento delle popolazioni per il pronto intervento delle Autorità e degli Uffici e Corpi organizzati, che hanno dimostrato la loro abnegazione nei primi interventi di fronte ai dolorosi ed eccezionali avvenimenti.

Ma è pur doveroso ricordare che, al compiersi del primo anniversario delle sciagure,

nulla è stato ancora iniziato per i ripristini. Strade statali e comunali, ponti, alvei, pendii, sono come furono lasciati dopo il primo intervento che fu rapido, tempestivo, ben organizzato.

L'augurio che viene formulato è che una parola rassicuratrice venga dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

Con questo augurio, nonostante tutte le riserve presentate, la vostra Commissione permanente vi invita, a maggioranza, ad approvare i disegni di legge n. 1665 e 1665-bis concernenti lo Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1961-62.

BUIZZA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1961-62 è autorizzata la spesa di lire 17.715.000.000 di cui: lire 45.000.000 per la concessione del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia, previsto dalla legge 25 aprile 1957, n. 305; lire 100.000.000 per il completamento della sede della Corte dei conti in via Baiamonti in Roma; lire 250 milioni per la esecuzione dei lavori di completamento della Casa internazionale dello studente in Roma; e lire 17.320.000.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti nonché al saldo del completamento dei lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960;

b) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compre-

si quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per consolidamento e trasferimento di abitati, disposti ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;

h) alle opere rimaste da eseguire nelle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954, già previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 636, ed alla concessione di contributi di cui alla legge stessa.

Art. 3.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62 la spesa di lire 13.520.000.000 — di cui lire 830.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diversi dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951 n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione superiore;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) alla manutenzione straordinaria, riparazione e completamento degli alloggi per i senza tetto, costruiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

e) alla esecuzione dei piani di ricostruzione.

Art. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62 la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522.

Art. 5.

È stabilito per l'esercizio finanziario 1961-1962, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 760.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 550.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, numero 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953 n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 6.

Sono altresì stabiliti per l'esercizio finanziario 1961-62 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 100.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 1.470.000.000, di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589, e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 135.000.000, destinate, per lire 67.500.000, all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 5.000.000;

c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10 della citata legge numero 589, modificato dalla legge 9 agosto

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1954, n. 649, lire 60.000.000, destinate per lire 30.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, numero 649, lire 400.000.000 destinate, per lire 200.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni contemplati nell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e nell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato ed integrato dalla legge 2 luglio 1960, n. 677, lire 800.000.000 destinate per lire 600.000.000 alle località di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1949, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 70.000.000.

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1961-62 è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 8.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario, comprese quelle di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 676, e 12 ottobre 1945,

n. 690, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.

Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543, e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954 n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti.

Parimenti, in relazione alle leggi 18 marzo 1958, n. 240, e 24 dicembre 1959, n. 1149, che, rispettivamente, trasformano il Magistrato per il Po in organo dell'Amministrazione attiva ed istituiscono il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, connesse con l'attuazione delle dette leggi.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici concernenti l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo n. 231, ai sensi della legge 25 aprile 1957, n. 309, concernente la costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari.

Art. 11.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio finanziario 1961-62, annesso alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1961-62, concernenti gli oneri di carattere generale, il fondo iscritto al capitolo

n. 58 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.